

STATUTO

**GIARDINO D'INFANZIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIA BR VICO LATIANO S.N.

Numero REA: BR - 164315

Codice fiscale: 02687340741

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

- **GALIANO Veronica**, che assume la carica di Presidente,
- **SAVESE Maria Lucia**, che assume la carica di Vice Presidente, e da
- **GALIANO Laura**, che assume la qualità di Consigliere.

Allo stato, non viene nominato l'Organo di Controllo, a norma del combinato disposto degli articoli 2519, secondo comma, e 2477, secondo e terzo comma, c.c..

IX

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I rapporti tra la Società ed i soci potranno essere disciplinati da Regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società ed i soci.

X

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali, previste in Euro 1300 (milletrecento) circa, sono a carico della società, ma vengono anticipate dai soci per conto della stessa, che chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 9 ottobre 1971 n. 825, art.7, II comma, e successivi decreti delegati in materia di cooperative, nonché quelle previste o richiamate dalla Legge 7 agosto 1997 n. 266 e dalla Legge n. 381/1991, nonché quelle previste in materia di **ONLUS** (D.L. n. 460/1997).

XI

NORME DI FUNZIONAMENTO

La Società è regolata, oltre che dalle disposizioni di Legge in materia, dalle norme del presente atto, dal regolamento dei rapporti mutualistici, di cui al precedente punto IX, nonché da quelle, comprendenti anche quelle sulla amministrazione e sulla rappresentanza, contenute nel seguente

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata "**GIARDINO D'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS**", con sede nel Comune di Oria.

La Società ha di diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

La società ha sede legale nel Comune di Oria. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La durata della Società Cooperativa è stabilita sino al 31

(trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. e dall'art. 223 - **sexiesdecies disp. att. c.c.**.

Articolo 2

1. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

2. La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività e servizi socio-assistenziali ed educativi, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381/91.

3. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

4. La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

5. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività.

- gestire asili nido, scuole materne, centri ricreativi per i minori di ogni età;
- gestire servizi per il tempo libero, ludoteche, centri gioco, biblioteche, laboratori creativi, artigianali e manipolativi, con interventi di animazione culturale e socio educativa;
- gestire servizi culturali e di animazione, iniziative, teatrali, editoriali, di arti visive, grafiche e pittoriche;
interventi di animazione culturale e socioeducativa;
- svolgere attività e servizi turistici, campi scuola, scambi interculturali, soggiorni studio;
- promuovere indagini sociali su servizi e interventi educativi; interventi formativi per genitori; interventi educativi e animativi per famiglie; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani;
- progettare, organizzare e gestire eventi, congressi, seminari, incontri culturali, fiere, mostre, viaggi, vacanze, soggiorni sociali, corsi di formazione, in particolare quelli legati al turismo, alla cultura, al teatro, all'animazione, corsi di specializzazione, progetti volti all'utilizzo di fondi europei, statali, regionali, di enti pubblici e privati.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali ed immobiliari ed inol-

tre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie. La società è caratterizzata da norme sull'ordinamento interno che sono **ispirate** a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO II

SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge, attualmente pari a nove.

La Società potrà essere composta da almeno tre soci, quando i medesimi sono persone fisiche e la Società adotta le norme sulla Società a Responsabilità Limitata.

Se il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dai precedenti due commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci della Società le persone fisiche maggiorenni che per le loro capacità effettive, sia **attitudinali** che professionali, possano partecipare all'attività dell'impresa sociale e cooperare per il suo esercizio e sviluppo.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della Società chi esercita in proprio impresa in concorrenza con quella della cooperativa stessa.

Articolo 4

Tutti coloro che intendono essere ammessi come soci sono tenuti a presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a)** cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- b)** l'attività svolta o la qualifica professionale e i requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c)** l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d)** la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile, entro la prima riunione utile dalla data di ricezione della domanda stessa.

Articolo 5

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea che approva il bilancio su propo-

sta del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della Società.

Articolo 7

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dall'Assemblea essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dal presente statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) che senza giustificati motivi, non **adempie** puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 8

Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

L'accertamento del possesso di tali requisiti spetta al Consiglio di Amministrazione.

Si applica il disposto degli articoli 2534 e 2535 c.c..

Articolo 9

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile. E' escluso in ogni caso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Articolo 10

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

**TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE**

Articolo 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 500 (cinquecento), nè superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione, con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

I versamenti fatti dai soci allo scopo di finanziare la società si presumono, salva diversa disposizione dell'assemblea, infruttiferi di interessi.

**TITOLO IV
RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE
EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE**

Articolo 12

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

**TITOLO V
REQUISITI MUTUALISTICI**

Articolo 13

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla Società è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di

due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento la Società dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La modifica o la soppressione del presente articolo devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società: in questi caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

c) con ciò che resta potrà essere retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo **ragguagliato** al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

d) l'Assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano, in tutto o in parte, **trattenuti** dalla Società ed accreditati a ciascuno di es-

si in conto nuove quote;

e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, qualora nominati, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 **sexies** la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Il bilancio dovrà essere depositato nel Registro delle Imprese e pubblicato secondo le vigenti disposizioni di Legge.

TITOLO VII

RISTORNI

Articolo 15

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di **ristorni**, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci subordinati ed ai soci non subordinati, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VIII

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 16

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata, anche a mano, oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica certificata con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato il Consiglio di Amministrazione nonché il Sindaco, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed il Sindaco, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 17

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea seduta stante nomina a maggioranza colui che deve presiederla.

Articolo 19

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge che per particolari delibere richiedono maggioranze più qualificate.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero esatto che sarà fissato all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea determina il compenso eventualmente spettante ai consiglieri, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta, a mezzo di avviso spedito con qualsiasi mezzo che assicuri la prova della ricezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le riunioni hanno validità quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società.

Esso può decidere, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc..

Il Consiglio potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri, il tutto nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare direttori e responsabili tecnici, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 23

La rappresentanza della società cooperativa, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio abbia delegato parte dei suoi poteri, il potere di rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati, nei limiti della

delega.

TITOLO X
SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24

L'organo di controllo è costituito da un unico Sindaco, che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. Al medesimo spetterà anche la revisione legale dei conti.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 25

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-**duodecies** del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 26

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società e i soci. Il regolamento è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza della metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto.

Articolo 27

Per quanto non stabilito dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge in materia e in particolare:

- la Legge 8 novembre 1991 n. 381;
- le norme del Codice Civile sulle società cooperative, in specie quelle relative alle cooperative con mutualità prevalente e quelle relative alla Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 2519, secondo comma, c.c., e a norma dell'art. 2522 c.c.;
- il D.**Lgs.** 3 luglio 2017 n. 112, nei limiti di compatibilità;
- il D.**Lgs.** 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti di compatibilità.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che dichiarano di approvarlo e in conferma lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti quaranta. Il presente atto consta di 7 (sette) fogli intercalati, scritti da me Notaio in gran parte con sistema elettronico e completati di mio pugno su 26 (ventisei) pagine fin qui.

Firmato: Veronica GALIANO, Maria Lucia SAVESE, Laura GALIANO, Alessandro CARRINO Notaio, impronta del sigillo Notarile.